

AKT THEMELIMI DHE STATUTI I SHOQERISE
“GEMMA’S BIO TROPICAL FRUITS ” SH.P.K

Sot me date 11.11.2021,

- ***SIMONE ANDRENACCI, atesia Orlando, shtetas italian, lindur me 04.10.1986, ne Parma(PR) Itali dhe banues ne SANT’ELPIDIO A MARE(FM), Itali madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me pasaporten italiane me Nr.YB8291300***

bazuar, ne legjislacionin ne fuqi vecanerisht, bazuar ne nenet 68 e vijues te ligjit nr. 9901 dt.14.04.2008 «Per Shoqerite Tregtare» i ndryshuar me ligjin nr. 129/2014 , Ligjit nr. 9723, dt. 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit", LIGJ Nr. 131/2015 PER QENDRËN KOMBËTARE TË BIZNESIT, ne dispozitat e Kodit Civil ne cilesine e ortakeve themelues si dhe ne vullnetin tim te lire te shprehur dhe ne nenshkrimin e akteve te themelimit te shoqerise kam hartuar aktin e themelimit dhe statutin e nje Shoqerie me Pergjegjesi te Kufizuar (me poshte shoqeria):

KREU I

THEMELIMI , EMRI, OBJEKTI, KOHEZGJATJA, SELIA

NENI. 1

DATA E THEMELIMIT, EMRI I THEMELUESIT

1. Sot ne date 11.11.2021, u themelua shoqeria me pergjegjesi te kufizuar me emrin

“GEMMA’S BIO TROPICAL FRUITS” SH.P.K

2. Themeluesit e shoqerise jane:


- ***SIMONE ANDRENACCI, atesia Orlando, shtetas italian, lindur me 04.10.1986, ne Parma(PR) Itali dhe banues ne SANT’ELPIDIO A MARE(FM),Itali madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me pasaporten italiane me Nr.YB8291300***

NENI. 2

OBJEKTI I SHOQERISE

Objekt i kesaj shoqerie do te jete:

1. Shoqëria do të jetë në gjendje të kryejë veprimtari bujqësore të çdo lloji, duke përfshirë kultivimin, transformimin e produkteve bujqësore dhe tregtimin e tyre në tokë në pronësi, me qira ose ndryshe të kultivuar për çdo arsye, blerjen e mjeteve dhe makinerive të nevojshme për qëllimin e saj të korporatës.
2. Mbareshtimin e bagëtive dhe njëri-tjetrit dhe cdo aktivitet lidhur me zootekniken ne pergjithesi.
3. Këshilla të përgjithshme.
4. Blerje, shitje, duke përfshirë ndarjen, ristrukturimin, planifikimin dhe të gjitha aktivitetet e vlerësimit të pasurive të paluajtshme, urbane dhe fshatare, për përdorim



komercial, industrial, rezidencial dhe zyra, dhe aftësitë dhe vlerësimet e tyre, dhënie me qira dhe menaxhimin e pronës.

5. Realizimi i punimeve ndertimore ne pergjithesi, ndertim rrugesh pershfire germimet, shkatrimet, ndertime te tubacioneve te ujit,kanalizime dhe te tjera te ngjashme.
6. Tregtia me pakicë dhe shumicë, import/eksporti i të gjitha produkteve ushqimore te ndryshme, materialet e ndërtimit dhe makineritë e ndryshme të nevojshme për ushtrimin e veprimtarisë duke përfshirë produkte te ndryshme bujqësore dhe ushqimore.
7. Ushtrimi i biznesit brenda dhe jashtë Shqipërisë, në përputhje me legjislacionin.
8. Çdo veprimtari tjetër që lidhet me veprimtarinë kryesore
9. Përfshirja ose bashkëpunimi në kompani të tjera që kryejnë aktivitete të ngjashme me biznesin e kompanisë.

Per te gjitha aktivitetet qe kerkojne licenca te vecanta shoqeria do te angazhohet qe tani per te plotesuar kerkesat e ligjeve te posacme.

NENI. 3

KOHEZGJATJA

Kohezgjatja e shoqerise do te jete deri ne nje afat te papercaktuar
Shoqeria mund te priset perpara ketij afati me vendim te asamblese se Ortakeve.

NENI. 4

SELIA E SHOQERISE

Selia e Shoqerise .eshte ne adresen: Bulevardi Deshmoret e Kombit, Qendra e Biznesit
“Kullat Binjake” kati 2, nr. 26 Tirane.

KREU II

KAPITALI

NENI. 5

KAPITALI I REGJISTRUAR

Kapitali i regjistruar i shoqerise do te jete 100.000 (njqindmije) leke i perbere nga nje(1) kuote.

Pjesemarrja e ortakut themelues ne kapitalin e shoqerise eshte:

Kontributi ne kapitalin e shoqerise zoterohet nga Ortaket ne masen :

- ***SIMONE ANDRENACCI,atesia Orlando, shtetas italian, lindur me 04.10.1986, ne Parma(PR) Itali dhe banues ne SANT’ELPIDIO A MARE(FM),Itali madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me pasaporten italiane me Nr.YB8291300 zoteron 100% te kuotave.***

Kontributi i ortakut mund te jete ne para ose ne natyre (pasuri te luajshme/te paluajshme, apo te drejta).

NENI. 6

ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT



Kapitali i shoqerise mund te zmadhohet nepermjet nenshkrimeve te pjeseve te kapitalit te regjistruar per kontribute ne para dhe me ane te kontributeve ne natyre, nepermjet emerimit nga gjykata kompetente e nje eksperti te autorizuar per keto kontribute.

Ne asnje rast shumica nuk mund te detyroje nje ortak per te rritur angazhimin e tij ne kapitalin e regjistruar te shoqerise.

Zvogelimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakeve, e cila merr vendim ne te njejtat kushte qe kerkohet per ndryshimin e statutit.

Ne te gjitha rastet zvogelimi prek ne te njejten mase ndaj pjeseve te kapitalit qe perfaqsojne.

NENI. 7

TRANSFERIMI I KAPITALIT

Kuotat e kapitalit te nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar e te drejtat qe rrjedhin prej tyre mund te fitohen apo te kalohen si me poshte:

- a) Kontributit ne kapitalin e shoqerise
- b) Shitblerjes
- c) Trashegimise
- d) Dhurimit
- e) Cdo menyre tjeter percaktuar ne ligj.

Pjeset e kapitalit jane lirisht te transferueshme midis ortakeve.

Pjeset e kapitalit te regjistruar jane te transferueshme me rruge trashegimije, sipas parashikimeve ligjore.

KREU III

ORGANET VENDIMARRESE DHE DREJTUESE

NENI. 8


ORGANET VENDIMARRESE

Asambleja e Ortakeve eshte organi i vetem vendimmares i shoqerise.

Asambleja e pergjithshme eshte kompetente per marrjen e vendimeve per shoqerine per ceshtjet si me poshte:

- a. Percaktimi i politikave tregtare te shoqerise
- b. Ndryshimet e statutit
- c. Emerimin dhe shkarkimin e administratoreve
- d. Emerimin dhe shkarkimin e likujdatoreve dhe eksperteve kontabel te autorizuar
- e. Percaktimi i shperblimeve per personat e permendur ne shkronjat c) e d)
- f. Mbikqyrja e zbatimit te politikave tregtare nga administratoret perfshire perгатitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise
- g. Miratimi,i bilanceve
- h. Zmadhim dhe zvogelim kapitali
- i. Pjestimin e kuotave dhe anullimin e tyre
- j. Perfaqesimin ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve
- k. Riorganizimi dhe prishja e shoqerise
- l. Miraton rregulla proceduriale te mbledhjeve te asamblese
- m. Ceshtje te tjera te parashikuara nga ligji apo statuti

Ortaku mund te perfaqesohet ne asamblene e pergjithshme, ne baze te nje autorizimi nga nje ortak tjeter apo nga nje person i trete. Administratori i shoqerise nuk mund te veproje si



perfaqshues i ortakeve ne asamblene e pergjithshme. Autorizimi mund te jepet vetem per nje mbledhje, e cila perfshin edhe mbledhjet vijuese me te njejtin rend dite.

NENI 9

THIRRJA E MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE PERGJITHSHME

Asambleja e pergjithshme thirret nepermjet nje njoftimi me shkrese ose me njoftim nepermjet postes elektronike. Njoftimi duhet te permbaje vendin, daten, oren e mbledhjes dhe rendin e dites e t'u dergohet te gjithë ortakeve, jo me vone se 7 dite perpara dates se parashikuar per mbledhjen e asamblese

Kur asambleja e pergjithshme nuk eshte thirrur sipas pikes 1 te ketij neni, ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem nese te gjithë ortaket jane dakort, per te marre vendime, pavaresisht parregullslse.

NENI 10

KUORUMI

Ne rastin e marrjes se vendimeve, qe kerkojne nje shumice te zakonshme, asambleja e pergjithshme mund te marre vendime te vlefshme vetem nese marrin pjese ortaket, qe zoterojne me shume se 30 % te kuotave.

Ne rastin kur asambleja e pergjithshme duhet te vendose per ceshtje, te cilat kerkojne shumice te kualifikuar sipas nenit 87 te ligjit "Per tregetaret dhe Shoqerite tregetare", ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem, nese ortaket qe zoterojne me shume se gjysmen e numrit total te votave, jane te pranishem personalisht, votojne me shkrese, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve te pikes 3 te nenit 88 te ketij ligji.

Nese kuorumi i permendur ne paragrafin e mesiperem nuk arrihet, asambleja e pergjithshme, mblidhet perseri jo me vone se 30 dite, me te njejtin rend dite.

NENI 11

MARRJA E VENDIMEVE

Asambleja e pergjithshme vendos me $\frac{3}{4}$ e votave te zoteruesve te kapitalit te ortakeve pjesmarres, per ndryshimin e statusit zmadhimin ose zvoglimin e kapitalit te regjistruar, shperndarjen e fitimeve, riorganizmin dhe prishjen e shoqerise.

Asambleja e pergjithshme vendos me shumicen e votave te ortakeve pjesmarres, per ceshtjen te tjera.


Cdo ndryshim duhet te depozitohet prane QKB per te pasqyruar ndryshimet ne regjistrin e shoqerise.

NENI 12

PERJASHTIMI NGA E DREJTA E VOTES

Ortaku nuk mund te ushtroje te drejten e votes nese asambleja e pergjithshme merr vendimin pet:

- a) vleresmin e veprimtarise se tij
- b) shuarjen e ndonje detyrimi ne ngarkim te tij
- c) ngritjen e nje padije ndaj tij nga shoqeria



d) dhenien ose jo te perfitimeve te reja

Kur ortaku perfaqesohet nga nje perfaqesues i autorizuar, i autorizuari vleresohet te jete ne te njejtin konfikt interesi, ashtu si dhe ortaku, te cilin perfaqeson.

NENI 13 ADMINISTRIMI

Asambleja e pergjithshme emerone nje ose me shume persona fizike si administratore te shoqerise. Afati i emerimit, eshte 5 vjet me te drejte riprteritje. Emerimi i administratoreve prodhon efekte pas regjistrimit ne QKB.

Personi i meposhtem caktohet si Administrator i pare i shoqerise, duke patur te drejta te pakufizuara administrimi:

- ***SIMONE ANDRENACCI, atesia Orlando, shtetas italian, lindur me 04.10.1986, ne Parma(PR) Itali dhe banues ne SANT'ELPIDIO A MARE(FM), Itali madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me pasaporten italiane me Nr. YB8291300***

NENI 14 KOMPETENCAT E ADMINISTRATOREVE

Administratoret kane te drejte dhe detyrohen te:

- a) Kryejne te gjitha veprimet e administrimit te vendosura nga asambleja e pergjithshme duke zbatuar politikat tregetare
- b) Perfaqesojne shoqerine
- c) Kujdesen per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumentave dhe librave kontabel te shoqerise
- d) Pergatisin dhe nenshkruajne bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe
- e) Raportin e ecurise se veprimtarise dhe se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve, I paraqesin keto dokumente perpara Asamblese se Pergjithshme per miratim
- e) Krijojne nje sistem paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat, qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise
- f) Kryejne regjistrimet dhe dergojne te dhena e detyrueshme te shoqerise, sic parashikohet ne ligjin per Qendren Kombetare te Regjistrimit
- g) Raportoje para Asamblese se Pergjithshme nepermjet relacioneve mbi zbatimin e politikave tregetare dhe te veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e shoqerise
- h) Kryejne detyra te tjera te parashikuara nga ligji dhe statuti.

Asambleja e pergjithshme mundet ne cdo moment, te shkarkoje administratorin me shumice te thjeshte te votave. Statuti ose rregullore te tjera nuk mund ta kufizojne ose heqin kete te drejte.

NENI 15 PERGJEGJESITE E ADMINISTRATORIT

1. Administratori eshte pergjegjes individualisht ndaj shoqerise ndaj te treteve, per shkelje te ligjeve, per shkelje te statutit, apo per faje te kryera gjate administrimit te shoqerise. Administratoret te cilet kane kryer veprimet ose bere marreveshje te pa aprovuara nga



asambleja, jane pergjegjes per demet e sjella shoqerise dhe pergjigjen personalisht ose solidarisht per pasojat.

2. Nese administratori vepron ne kundersizim me detyrat dhe shkel standartet profesionale eshte i detyruar ti demshperbleje shoqerise demet qe rrjedhin nga kryerja e shkeljes si dhe ti kaloje cdo fitim personal qe ata apo personat e lidhur me ta kane realizuar nga keto veprime te parregulta.

KREU IV
VITI FINANCIAR -EKSPERTET
NENI 16
VITI FINANCIAR

Viti financiar i Shoqerise fillon me 1 janar dhe perfundon ne 31 Dhjetor, Perjashtimisht , viti i pare financiar fillon nga data e regjistrimit te shoqerise ne QKB dhe mbyllet me 31 dhjetor

NENI 17
EKSPERTET

Eksperti ka per detyre qe te kontrolloje te gjitha dokumentacionin kontabel te veprimtarise ekonomiko-tregtare te shoqerise, dhe ate ne lidhje me kontrollet periodike te ushtruara prej tij, per rastet kur ai eshte ngarkuar dhe ka kryer nje gje te tille i ngarkuar nga ana e ortakeve. Ne permbushje te kesaj detyre eksperti kontabel i autorizuar pergatit raportin me shkrim per nxjerrjen e rezultatit te bilancit financiar vjetor si dhe ate per kontrollet periodike te ushtruara.

KREU 5
PRISHJA DHE RI-ORGANIZIMI I SHOQERISE
NENI 18

PRISHJA DHE LIKUJDIMI I SHOQERISE

Shoqeria konsiderohet e shperndare kur:

- a. Kur mbaron kohezgjatja e parashikuar e shoqerise
- b. Me vendimet e asamblese se Ortakeve
- c. Me hapjen e procedurave te falimentit
- d. Nese nuk zhvillon aktivitet tregtar per 2 vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi i veprimtarise ne perputhje me piken 3 te nenit 43 te ligjit nr. 9723 date 03.05.2007 Per Qendren Kombetare te Regjistrimit,
- e. Me vendim gjykate.

NENI 19
RIORGANIZIMI I SHOQERISE

Shoqeria mund te ndahet, bashkohet sipas vendimit te Mbledhjes se Pergjithshme te Asamblese se Ortakeve, ne perputhje me dispozitat ligjore te ligjit mbi shoqerite tregtare.

ART. 20
KLAUZOLA MBI KONFLIKTIN E INTERESIT

Ortaket dhe administratoret e shoqerise me pergjegjesi te kufizuar, nuk mund te mbajne pozicionin drejtues apo te jene te punesuar ne nje shoqeri qe ushtron aktivitet ne te njejten



fushe me te paren. Ndalimi i pikes 1 mund te anulohet ne asamblene e pare te pergjithshme me ³/₄ e votave ne sipas dispozitave te neneve 87 dhe 145 te ligjit per shoqerite tregtare.

NENI 21
LEGJISLACIONI


Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje te plote me statutin, legjislacionin shqiptar dhe ligjin nr. 9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare".

NENI 22
MOSMARRVESHJET

Per mosmarrveshjet midis ortakeve te shoqerise, ose shoqerise me te tretet, gjykata kompetente per zgjidhjen e tyre do te jete Gjykata Shqiptare.

Ky akt, u redaktua ne 4 kopje ne gjuhen shqipe dhe ne gjuhen italjane, me vlere te njejte ligjore.

ORTAKU THEMELUES

SIMONE ANDRONACCI


**ATTO COSTITUTIVO
E LO STATUTO DELLA SOCIETÀ**

“GEMMA’S BIO TROPICAL FRUITS” S.R.L

Oggi in data 11/11/2021,

- SIMONE ANDRENACCI, figlio di Orlando, cittadino italiano, nato il 04/10/1986, a Parma (PR), residente a SANT’ELPIDIO A MARE (FM), Italia maggiorenne con capacità giuridica di agire, identificato con il passaporto italiano con nr. YB8291300

sulla base degli Articoli 68 e seguenti della legge n.9901 dl. 14.04.2008 "Per le società commerciali", legge n. 129/2014 e Legge n. 9723, dt. 03.05.2007 "Centro Nazionale di Registrazioni", legge n. 131/2015 "Per centro nazionale di Business", abbiamo deciso di stipulare gli seguenti Atti di Costituzione di una società a responsabilità limitata, (di seguito "Società") la cui attività, verrà regolata dalla legislazione Albanese in vigore ed lo statuto della società.

CAP I

**COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE DURATA,
SEDE**

ART. 1

DATA DI COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SOCI FONDATORI

1. Oggi, in data 11/11/2021 è stata costituita la società a responsabilità limitata, denominata

“ GEMMA’S BIO TROPICAL FRUITS” S.R.L.

I soci della società sono:

- SIMONE ANDRENACCI, figlio di Orlando, cittadino italiano, nato il 04/10/1986, a Parma (PR), residente a SANT’ELPIDIO A MARE (FM), Italia maggiorenne con capacità giuridica di agire, identificato con il passaporto italiano con nr. YB8291300.


ART. 2

OGGETTO DELLA SOCIETÀ

L'oggetto della società è:

La Società svolgerà la sua attività in:

1. La società potrà compiere attività agricola di qualunque tipo, compreso la coltivazione, la trasformazione di prodotti agricoli e loro commercializzazione in terreni di proprietà, in affitto o comunque coltivati per qualsiasi titolo, l'acquisto di mezzi e macchinari



1. necessari al proprio oggetto sociale. Allevamento di bestiame ed ogni altra attività legata a zootecnia in generale.
2. Consulenza generale.
3. Acquisto, vendita, anche frazionamento, ristrutturazione, progettazione e, tutte le attività di valutazione immobiliare, sia urbane e rustiche, per uso commerciale, industriale, residenziale e d'ufficio, e le loro competenze e valutazioni, leasing e gestione immobiliare.
4. Realizzazione di lavori di costruzione in genere, lavori stradali compresi scavi, distruzioni, costruzione di condotte idriche, fognature e simili.
5. Commercio al minuto e al ingrosso, importazione /esportazione di tutti prodotti alimentari vari , materiali da costruzione e macchinari vari necessari per l'esercizio dell'attività compreso prodotti agricoli e alimentari vari.
6. Esercizio di attività all'interno e al di fuori dell'Albania, in conformità con la legislazione.
7. Qualsiasi altra attività correlata all'attività principale
8. Coinvolgimento o collaborazione in altre società che esercitano attività analoghe all'attività della società.

Per tutte quelle attività che richiedono licenze particolari, la società s'impegna a rispondere ai requisiti delle apposite leggi.

ART. 3 DURATA

La durata della società sarà per un periodo illimitato di tempo.
L'organizzazione può essere denunciata prima di tale scadenza con una decisione dell'Assemblea dei membri.

ART. 4 SEDE DELLA SOCIETÀ

La sede legale della Società è stabilita a Tirana, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Qendra e Biznesit "Kullat Binjake" Kati i II- nr. 26 Tirane (Boulevard Deshmoret e Kornbit, Business Center Twin Towers, II Floor no. 26- Tirana)

CAP II CAPITALE ART. 5 CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di 122.000 leke (centoventiduemila), divisa in una quota.

La partecipazione dei soci è così divisa:



Il conferimento al capitale della società è detenuto come segue dai Soci:

- *SIMONE ANDRENACCI, figlio di Orlando, cittadino italiano, nato il 04/10/1986, a Parma (PR), residente a SANT'ELPIDIO A MARE(FM), Italia maggiorenne con capacità giuridica di agire, identificato con il passaporto italiano con nr.YB8291300 possiede 100% del capitale sociale.*

I conferimenti dei soci possono essere fatti in soldi o in beni (immobili o mobili oppure diritti).

ART. 6 AUMENTO E DIMINUZIONE DI CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale può essere effettuato attraverso il conferimento delle quote del capitale iniziale in denaro o di beni, previo assegnazione di un esperto per la valutazione di queste ultime da parte del tribunale.

La maggioranza dei soci non può obbligare nessuno degli altri soci ad aumentare la propria quota. La riduzione del capitale sociale può essere decisa solo dall'assemblea dei soci, alle stesse condizioni richieste per la modifica dello statuto.

In ogni caso la riduzione del capitale deve essere fatta proporzionalmente alle quote di ognuno dei Soci.

ART. 7 TRASFERIMENTO QUOTE

Le quote di capitale della Srl e i diritti e doveri relativi possono essere trasferiti come segue:

- a) Conferimento al capitale sociale
- b) La compravendita
- c) L'eredità
- d) La donazione
- e) Ogni altro negozio stabilito per legge

Le quote del capitale sociale sono liberamente trasferibili tra i soci, salvo diverse previsioni dello statuto.

Le quote del capitale sociale sono trasferite per vie ereditarie secondo la legge.

CAP III GLI ORGANI DECISIONALI E GESTIONALI

ART. 8 GLI ORGANI DECISIONALI

L'assemblea dei soci è l'unico organo decisionale della società.

Assemblea Generale delibera su quanto segue:

- a. decisioni sulle politiche economiche della società.



- b. modifiche dello statuto
- c. la nomina e revoca degli amministratori.
- d. nomina e revoca dei liquidatori e dei contabili autorizzati.
- e. gli emolumenti dei soggetti lett. c) e d)
- f. la supervisione del lavoro svolto dagli amministratori, incluso il controllo dei bilanci e le politiche di gestione.
- g. approvazione dei bilanci
- h. aumento e diminuzione del capitale.
- i. la divisione delle quote e la loro cancellazione.
- j. rappresenta la società innanzi al tribunale e altri procedimenti contro l'amministratore.
- k. la riorganizzazione e la liquidazione della società.
- l. approva le procedure per la convocazione dell'assemblea.
- m. altre questioni previste dalla legge

Il socio può essere rappresentato all'assemblea dei soci attraverso una delega rilasciata ad una terza persona o a uno degli altri soci.

L'amministratore della società non può rappresentare gli altri soci in assemblea.

La delega è rilasciata per una singola convocazione, ma è valida anche per le convocazioni seguenti con lo stesso ordine di giorno.

ART. 9 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'assemblea generale è convocata attraverso una comunicazione scritta, oppure anche da una comunicazione elettronica. La convocazione deve specificare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno e deve essere inviata a tutti i soci almeno 7 giorni prima della data prevista per la riunione.

Quando per la convocazione non è stata rispettata la procedura descritta qui sopra, le deliberazioni sono valide solo se tutti i soci sono d'accordo con l'ordine del giorno, anche se la convocazione in sé non è valida.

ART. 10 IL QUORUM

In caso di deliberazioni che richiedono la maggioranza semplice, le stesse sono valide solo se sono presenti in assemblea i soci che possiedono più del 51% delle quote.

In caso di deliberazioni che richiedono la maggioranza qualificata ai sensi dell'art. 87 della legge "Sulle società e gli imprenditori", le deliberazioni sono valide solo se vota personalmente, per iscritto o elettronicamente un numero di soci che possiedono più della metà dei voti secondo la previsione dell'art. 88, comma 3 della legge qui soprannominata.

Se i quorum richiesti al primo comma di questo articolo non sono stati raggiunti, l'assemblea è convocata non più tardi di 30 giorni dalla data precedente, con lo stesso ordine del giorno.



ART. 11
LE DELIBERAZIONI

L'assemblea generale delibera con $\frac{3}{4}$ dei voti dei soci presenti per le questioni relative alla modifica dello statuto, aumento o diminuzione del capitale, divisione degli utili, riorganizzazione e liquidazione della società.

L'assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei soci presenti le generali.

Ogni modifica dello statuto deve essere depositata alla QKB, nella scheda relativa della società.

ART. 12
ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI VOTO DEL SOCIO

Il socio non può esercitare il suo diritto di voto in assemblea se si sta deliberando su:

- a. La valutazione delle sua attività
- b. L'adempimento da parte sua dei suoi obblighi
- c. L'azione giudiziaria nei suoi confronti da parte della società.
- d. Il conferimento dei nuovi utili

Quando il socio ha conferito delega per essere rappresentato in assemblea, il rappresentante si considera nella stessa posizione di conflitto di interessi come il rappresentato.

ART. 13
GLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ

L'assemblea generale nomina una o più persone fisiche come amministratori della società. La loro nomina non può durare più di cinque anni ed è rinnovabile. La loro nomina può apporsi ai terzi una volta iscritta al Registro Generale.

Gli amministratori sono autorizzati separatamente ad eseguire operazioni su tutti i conti correnti della società senza la necessità della presenza contemporanea di entrambi gli amministratori.

Sono nominati Amministratori della società, aventi diritti di gestione illimitati e uguali, i seguenti soggetti:

- SIMONE ANDRENACCI, *figlio di Orlando, cittadino italiano, nato il 04/10/1986, a Parma (PR), residente a SANT'ELPIDIO A MARE (FM), Italia maggiorenne con capacità giuridica di agire, identificato con il passaporto italiano con nr. YB8291300.*

ART. 14
COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

Obblighi e diritti degli amministratori:

1. Svolgono tutti i compiti prestabiliti dall'assemblea generale in linea con la politica economica della società
2. Rappresentano la società



3. Devono assicurare la correttezza e la precisione nella tenuta dei libri contabili
4. Preparano e sottoscrivono il bilancio annuale il bilancio consolidato e l'andamento dell'attività della società e insieme alla proposta per la divisione degli utili presentano il tutto all'assemblea generale per l'approvazione.
5. Creano un sistema di allerta necessario per le circostanze che potrebbero minacciare l'andamento della società o la sua esistenza.
6. Si occupano delle registrazioni e della trasmissione dei dati obbligatori della società, ai sensi della legge sul Registro Generale.
7. Informano l'assemblea generale attraverso le relazioni sull'attuazione delle politiche commerciali e delle attività specifiche inerenti a queste linee guida.
8. Compiono altri doveri previsti dalla legge.

L'assemblea generale può, in ogni momento, decidere con la maggioranza semplice dei voti di rimuovere l'amministratore. Lo statuto o altri regolamenti non possono limitare o escludere questa facoltà.

ART. 15

LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

1. L'amministratore è responsabile personalmente, verso la società e i terzi, per aver violato le norme di legge e dello statuto, o altre azioni illecite compiute con dolo durante la sua amministrazione. L'amministratore o i soci che hanno compiuto azioni o fatto accordi non approvati dall'assemblea, sono responsabili delle conseguenze derivate e rispondono personalmente o solidamente.
2. Se gli amministratori si comportano contrariamente ai loro doveri e agli standard professionali, deve indennizzare la società e rimborsare tutta la somma che loro e le persone collegate a loro, hanno realizzato attraverso queste irregolarità.

CAP. IV

L'ESERCIZIO SOCIALE FINANZIARIO- GLI ESPERTI

ART. 16

L'ESERCIZIO SOCIALE FINANZIARIO

L'esercizio finanziario inizia il 1 (primo) Gennaio e finisce il 31 dicembre. Eccezionalmente il primo anno finanziario inizia il giorno dell'iscrizione al QKB (Centro Nazionale di Registrazione) e finisce il 31 dicembre.

ART. 17

GLI ESPERTI CONTABILI

Gli esperti contabili controllano tutta la documentazione contabile durante tutto l'esercizio finanziario e periodicamente quando sono stati incaricati dai soci per tale adempimento.



A compimento di tale adempimento l'esperto contabile prepara il bilancio annuale o un rapporto periodico, che deve trasmettere in tempo ai soci per l'approvazione.

CAP V
SCIoglimento-RIORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ
ART. 18
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

La società si considera sciolta quando:

- a) Quando finisce la durata della società.
- b) Dietro delibera dell'assemblea dei soci
- c) In caso di fallimento.
- d) Se non svolge attività commerciale per due anni e una tale evenienza non è stata trasmessa alla QKB in base all'art. 43 della legge sulle società.
- e) Dietro sentenza del tribunale.

ART. 19
RIORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ

La società può essere divisa o riorganizzata in seguito alla delibera dell'assemblea generale e ai sensi della legge sulle società.

ART. 20
CLAUSOLA SUL CONFLITTO DI INTERESSI

I soci e gli amministratori della società a responsabilità limitata non possono ricoprire una posizione dirigenziale o essere assunti in società che svolgono attività nello stesso campo della prima.

Il divieto al punto 1 (uno) sarà annullato dalla prima assemblea generale con i 3/4 dei voti, ai sensi dell'art 87 e 145 della legge sulle società.

ART. 21
LEGISLAZIONE

La società svolge la propria attività in rispetto legislazione albanese, e alla legge n. 9901/ 2008 "Sulle società e gli imprenditori".

ART. 22
LE CONTROVERSIE



Per le controversie tra i soci o la società, e i terzi il tribunale competente sarà il Tribunale Albanese.

Il presente Atto è redatto in 4 (quattro) copie in lingua albanese e in lingua italiana con lo stesso valore ognuno.

IL SOCIO FONDATORE

SIMONO ANDRONACCI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Simono Andronacci', with a long horizontal flourish extending to the right.

**ATTO COSTITUTIVO
E LO STATUTO DELLA SOCIETÀ**

“GEMMA’S BIO TROPICAL FRUITS” S.R.L

Oggi in data 11/11/2021,

- *SIMONE ANDRENACCI, figlio di Orlando, cittadino italiano, nato il 04/10/1986, a Parma (PR), residente a SANT’ELPIDIO A MARE(FM), Italia maggiorenne con capacità giuridica di agire, identificato con il passaporto italiano con nr. YB8291300*

sulla base degli Articoli 68 e seguenti della legge n.9901 dl. 14.04.2008 "Per le società commerciali", legge n. 129/2014 e Legge n. 9723, dt. 03.05.2007 "Centro Nazionale di RegISTRAZIONI", legge n. 131/2015 "Per centro nazionale di Business", abbiamo deciso di stipulare gli seguenti Atti di Costituzione di una società a responsabilità limitata, (di seguito "Società") la cui attività, verrà regolata dalla legislazione Albanese in vigore ed lo statuto della società.

CAP I

**COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE DURATA,
SEDE**

ART. 1

DATA DI COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SOCI FONDATORI

1. Oggi, in data 11/11/2021 è stata costituita la società a responsabilità limitata, denominata

“ GEMMA’S BIO TROPICAL FRUITS” S.R.L.

I soci della società sono:

- *SIMONE ANDRENACCI, figlio di Orlando, cittadino italiano, nato il 04/10/1986, a Parma (PR), residente a SANT’ELPIDIO A MARE(FM), Italia maggiorenne con capacità giuridica di agire, identificato con il passaporto italiano con nr. YB8291300*

ART. 2

OGGETTO DELLA SOCIETÀ

L'oggetto della società è:

La Società svolgerà la sua attività in:

1. La società potrà compiere attività agricola di qualunque tipo, compreso la coltivazione, la trasformazione di prodotti agricoli e loro commercializzazione in terreni di proprietà, in affitto o comunque coltivati per qualsiasi titolo, l'acquisto di mezzi e macchinari



necessari al proprio oggetto sociale. Allevamento di bestiame ed ogni altra attività legata a zootecnia in generale.

2. Consulenza generale.
3. Acquisto, vendita, anche frazionamento, ristrutturazione, progettazione e, tutte le attività di valutazione immobiliare, sia urbane e rustiche, per uso commerciale, industriale, residenziale e d'ufficio, e le loro competenze e valutazioni, leasing e gestione immobiliare.
4. Realizzazione di lavori di costruzione in genere, lavori stradali compresi scavi, distruzioni, costruzione di condotte idriche, fognature e simili.
5. Commercio al minuto e al ingrosso, importazione /esportazione di tutti prodotti alimentari vari , materiali da costruzione e macchinari vari necessari per l'esercizio dell'attività compreso prodotti agricoli e alimentari vari.
6. Esercizio di attività all'interno e al di fuori dell'Albania, in conformità con la legislazione.
7. Qualsiasi altra attività correlata all'attività principale
8. Coinvolgimento o collaborazione in altre società che esercitano attività analoghe all'attività della società.

Per tutte quelle attività che richiedono licenze particolari, la società s'impegna a rispondere ai requisiti delle apposite leggi.

ART. 3 DURATA

La durata della società sarà per un periodo illimitato di tempo.
L'organizzazione può essere denunciata prima di tale scadenza con una decisione dell'Assemblea dei membri.

ART. 4 SEDE DELLA SOCIETÀ

La sede legale della Società è stabilita a Tirana, Bulevardi Deshmoret e Kornbit, Qendra e Biznesit "Kullat Binjake" Kati i II- nr. 26 Tirane (Boulevard Deshmoret e Kornbit, Business Center Twin Towers, II Floor no. 26- Tirana)

CAP II CAPITALE ART. 5 CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di 122.000 leke (centoventiduemila), divisa in una quota.

La partecipazione dei soci è così divisa:



Il conferimento al capitale della società è detenuto come segue dai Soci:

- *SIMONE ANDRENACCI, figlio di Orlando, cittadino italiano, nato il 04/10/1986, a Parma (PR), residente a SANT'ELPIDIO A MARE (FM), Italia maggiorenne con capacità giuridica di agire, identificato con il passaporto italiano con nr. YB8291300 possiede 100% del capitale sociale.*

I conferimenti dei soci possono essere fatti in soldi o in beni (immobili o mobili oppure diritti).

ART. 6 AUMENTO E DIMINUZIONE DI CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale può essere effettuato attraverso il conferimento delle quote del capitale iniziale in denaro o di beni, previo assegnazione di un esperto per la valutazione di queste ultime da parte del tribunale.

La maggioranza dei soci non può obbligare nessuno degli altri soci ad aumentare la propria quota. La riduzione del capitale sociale può essere decisa solo dall'assemblea dei soci, alle stesse condizioni richieste per la modifica dello statuto.

In ogni caso la riduzione del capitale deve essere fatta proporzionalmente alle quote di ognuno dei Soci.

ART. 7 TRASFERIMENTO QUOTE

Le quote di capitale della Srl e i diritti e doveri relativi possono essere trasferiti come segue:

- a) Conferimento al capitale sociale
- b) La compravendita
- c) L'eredità
- d) La donazione
- e) Ogni altro negozio stabilito per legge

Le quote del capitale sociale sono liberamente trasferibili tra i soci, salvo diverse previsioni dello statuto.

Le quote del capitale sociale sono trasferite per vie ereditarie secondo la legge.

CAP III GLI ORGANI DECISIONALI E GESTIONALI

ART. 8 GLI ORGANI DECISIONALI

L'assemblea dei soci è l'unico organo decisionale della società.

Assemblea Generale delibera su quanto segue:

- a. decisioni sulle politiche economiche della società.



- b. modifiche dello statuto
- c. la nomina e revoca degli amministratori.
- d. nomina e revoca dei liquidatori e dei contabili autorizzati.
- e. gli emolumenti dei soggetti lett. c) e d)
- f. la supervisione del lavoro svolto dagli amministratori, incluso il controllo dei bilanci e le politiche di gestione.
- g. approvazione dei bilanci
- h. aumento e diminuzione del capitale.
- i. la divisione delle quote e la loro cancellazione.
- j. rappresenta la società innanzi al tribunale e altri procedimenti contro l'amministratore.
- k. la riorganizzazione e la liquidazione della società.
- l. approva le procedure per la convocazione dell'assemblea.
- m. altre questioni previste dalla legge

Il socio può essere rappresentato all'assemblea dei soci attraverso una delega rilasciata ad una terza persona o a uno degli altri soci.

L'amministratore della società non può rappresentare gli altri soci in assemblea.

La delega è rilasciata per una singola convocazione, ma è valida anche per le convocazioni seguenti con lo stesso ordine di giorno.

ART. 9 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'assemblea generale è convocata attraverso una comunicazione scritta, oppure anche da una comunicazione elettronica. La convocazione deve specificare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno e deve essere inviata a tutti i soci almeno 7 giorni prima della data prevista per la riunione.

Quando per la convocazione non è stata rispettata la procedura descritta qui sopra, le deliberazioni sono valide solo se tutti i soci sono d'accordo con l'ordine del giorno, anche se la convocazione in sé non è valida.

ART. 10 IL QUORUM

In caso di deliberazioni che richiedono la maggioranza semplice, le stesse sono valide solo se sono presenti in assemblea i soci che possiedono più del 51% delle quote.

In caso di deliberazioni che richiedono la maggioranza qualificata ai sensi dell'art. 87 della legge "Sulle società e gli imprenditori", le deliberazioni sono valide solo se vota personalmente, per iscritto o elettronicamente un numero di soci che possiedono più della metà dei voti secondo la previsione dell'art. 88, comma 3 della legge qui soprannominata.

Se i quorum richiesti al primo comma di questo articolo non sono stati raggiunti, l'assemblea è convocata non più tardi di 30 giorni dalla data precedente, con lo stesso ordine del giorno.



ART. 11
LE DELIBERAZIONI

L'assemblea generale delibera con $\frac{3}{4}$ dei voti dei soci presenti per le questioni relative alla modifica dello statuto, aumento o diminuzione del capitale, divisione degli utili, riorganizzazione e liquidazione della società.

L'assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei soci presenti le generali.

Ogni modifica dello statuto deve essere depositata alla QKB, nella scheda relativa della società.

ART. 12
ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI VOTO DEL SOCIO

Il socio non può esercitare il suo diritto di voto in assemblea se si sta deliberando su:

- a. La valutazione delle sua attività
- b. L'adempimento da parte sua dei suoi obblighi
- c. L'azione giudiziaria nei suoi confronti da parte della società.
- d. Il conferimento dei nuovi utili

Quando il socio ha conferito delega per essere rappresentato in assemblea, il rappresentante si considera nella stessa posizione di conflitto di interessi come il rappresentato.

ART. 13
GLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ

L'assemblea generale nomina una o più persone fisiche come amministratori della società. La loro nomina non può durare più di cinque anni ed è rinnovabile. La loro nomina può apporsi ai terzi una volta iscritta al Registro Generale.

Gli amministratori sono autorizzati separatamente ad eseguire operazioni su tutti i conti correnti della società senza la necessità della presenza contemporanea di entrambi gli amministratori.

Sono nominati Amministratori della società, aventi diritti di gestione illimitati e uguali, i seguenti soggetti:

- *SIMONE ANDRENACCI, figlio di Orlando, cittadino italiano, nato il 04/10/1986, a Parma (PR), residente a SANT'ELPIDIO A MARE(FM), Italia maggiorenne con capacità giuridica di agire, identificato con il passaporto italiano con nr. YB8291300*

ART. 14
COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

Obblighi e diritti degli amministratori:

1. Svolgono tutti i compiti prestabiliti dall'assemblea generale in linea con la politica economica della società
2. Rappresentano la società



3. Devono assicurare la correttezza e la precisione nella tenuta dei libri contabili
4. Preparano e sottoscrivono il bilancio annuale il bilancio consolidato e l'andamento dell'attività della società e insieme alla proposta per la divisione degli utili presentano il tutto all'assemblea generale per l'approvazione.
5. Creano un sistema di allerta necessario per le circostanze che potrebbero minacciare l'andamento della società o la sua esistenza.
6. Si occupano delle registrazioni e della trasmissione dei dati obbligatori della società, ai sensi della legge sul Registro Generale.
7. Informano l'assemblea generale attraverso le relazioni sull'attuazione delle politiche commerciali e delle attività specifiche inerenti a queste linee guida.
8. Compiono altri doveri previsti dalla legge.

L'assemblea generale può, in ogni momento, decidere con la maggioranza semplice dei voti di rimuovere l'amministratore. Lo statuto o altri regolamenti non possono limitare o escludere questa facoltà.

ART. 15 LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

1. L'amministratore è responsabile personalmente, verso la società e i terzi, per aver violato le norme di legge e dello statuto, o altre azioni illecite compiute con dolo durante la sua amministrazione. L'amministratore o i soci che hanno compiuto azioni o fatto accordi non approvati dall'assemblea, sono responsabili delle conseguenze derivate e rispondono personalmente o solidamente.
2. Se gli amministratori si comportano contrariamente ai loro doveri e agli standard professionali, deve indennizzare la società e rimborsare tutta la somma che loro e le persone collegate a loro, hanno realizzato attraverso queste irregolarità.

CAP. IV L'ESERCIZIO SOCIALE FINANZIARIO- GLI ESPERTI

ART. 16 L'ESERCIZIO SOCIALE FINANZIARIO

L'esercizio finanziario inizia il 1 (primo) Gennaio e finisce il 31 dicembre. Eccezionalmente il primo anno finanziario inizia il giorno dell'iscrizione al QKB (Centro Nazionale di Registrazione) e finisce il 31 dicembre.

ART. 17 GLI ESPERTI CONTABILI

Gli esperti contabili controllano tutta la documentazione contabile durante tutto l'esercizio finanziario e periodicamente quando sono stati incaricati dai soci per tale adempimento.



A compimento di tale adempimento l'esperto contabile prepara il bilancio annuale o un rapporto periodico, che deve trasmettere in tempo ai soci per l'approvazione.

CAP V
SCIoglimento-RIORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ
ART. 18
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

La società si considera sciolta quando:

- a) Quando finisce la durata della società.
- b) Dietro delibera dell'assemblea dei soci
- c) In caso di fallimento.
- d) Se non svolge attività commerciale per due anni e una tale evenienza non è stata trasmessa alla QKB in base all'art. 43 della legge sulle società.
- e) Dietro sentenza del tribunale.

ART. 19
RIORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ

La società può essere divisa o riorganizzata in seguito alla delibera dell'assemblea generale e ai sensi della legge sulle società.

ART. 20
CLAUSOLA SUL CONFLITTO DI INTERESSI

I soci e gli amministratori della società a responsabilità limitata non possono ricoprire una posizione dirigenziale o essere assunti in società che svolgono attività nello stesso campo della prima.

Il divieto al punto 1 (uno) sarà annullato dalla prima assemblea generale con i 3/4 dei voti, ai sensi dell'art 87 e 145 della legge sulle società.

ART. 21
LEGISLAZIONE

La società svolge la propria attività in rispetto legislazione albanese, e alla legge n. 9901/ 2008 "Sulle società e gli imprenditori".

ART. 22
LE CONTROVERSIE



Per le controversie tra i soci o la società, e i terzi il tribunale competente sarà il Tribunale Albanese.

Il presente Atto è redatto in 4 (quattro) copie in lingua albanese e in lingua italiana con lo stesso valore ognuno.

IL SOCIO FONDATORE

Simone Avronacci

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Simone Avronacci', written in a cursive style.